



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - [tribmin.brescia@giustizia.it](mailto:tribmin.brescia@giustizia.it) - pec: [presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it)

Brescia, 2.05.2022

**OGGETTO: INDICAZIONI concernenti la funzione dei TUTORI italiani nominati per i MSNA di nazionalità ucraina nell'ambito delle procedure a loro tutela aperte avanti al T.M. di Brescia**

## Il Presidente

Vista la legge 7.4.2017 n.47 relativa ai minori stranieri non accompagnati

Visto l'art.2 DL 22.12.2017 n.220 sulla competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni

### RENDE NOTO CHE

- l'Italia negli ultimi dieci anni è stata costantemente luogo di arrivo di persone di nazionalità straniera in fuga dalla fame, da condizioni di vita pericolose dovute a guerre, persecuzioni o semplicemente alla ricerca di una vita migliore,
- fra questi molti sono i minorenni arrivati nel nostro paese con il consenso dei loro genitori dopo lunghissimi viaggi in condizioni pressochè insostenibili, attraverso deserti e mari, a costante rischio della vita e di essere sfruttati e maltrattati,
- allo scopo di offrire a questi minori condizioni di accoglienza e protezione adeguate è stata emanata la legge n.47/2017 detta Legge Zampa,
- in base a questa legge ogni minore straniero presente sul territorio italiano senza la presenza dei genitori è considerato un minore straniero non accompagnato,
- egli è portatore di svariate fragilità: è minorenne, è solo, è straniero,
- la legge pertanto in presenza di tali condizioni impone allo Stato italiano di dare al minorenne adeguata accoglienza in luoghi idonei ai minorenni e il sostegno di un adulto di riferimento italiano (tutore volontario) che lo accompagni e lo guidi nel contatto con le istituzioni italiane,
- l'organo competente a provvedere nell'interesse del minore è il Tribunale per i Minorenni il quale darà incarico ai servizi sociali e sanitari di sostenere il minore, valuterà l'adeguatezza della sua situazione di accoglienza e nominerà un tutore volontario italiano,
- a tale scopo sarà aperta una procedura detta di TUTELA, che resterà aperta sino al rientro dello stesso in patria o sino alla maggiore età,

### PER QUESTI MOTIVI

- i minori ucraini in Italia in assenza dei genitori sono considerati MSNA, poiché sono stranieri, minorenni e soli senza genitori e agli stessi verrà nominato un tutore italiano volontario, prevalentemente scelto fra gli avvocati esperti di diritto minorile che nel nostro territorio hanno offerto gratuitamente la loro disponibilità,
- l'applicazione della legge Zampa per quei minorenni che viaggiano senza i genitori, deve essere considerata una misura di protezione da possibili interventi non conformi al superiore benessere dei bambini stessi,
- non deve essere assolutamente percepita come una indebita ingerenza nelle vite delle famiglie ucraine, né tantomeno far pensare che possa comportare un allontanamento dei bambini dai loro riferimenti affettivi anche non genitoriali o una separazione dai loro compagni ove viaggino in gruppo,



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - [tribmin.brescia@giustizia.it](mailto:tribmin.brescia@giustizia.it) - pec: [presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it)

- nei limiti del possibile i gruppi di minori che viaggiano con figure adulte di riferimento non genitoriali, una volta rintracciata una collocazione idonea, saranno lasciati insieme fra loro e in ogni caso con almeno uno o più educatori,
- laddove ci fosse un parente/familiare residente in Italia valido e disponibile ad ospitare non solo provvisoriamente il minore, previa verifica dei servizi sociali, sarà esso stesso nominato tutore,
- la residenza in Italia è condizione necessaria perché un parente o amico di famiglia del minore possa essere nominato tutore,
- nel caso in cui i riferimenti affettivi o familiari dei minori siano persone non residenti in Italia, anche se portatori di una autorizzazione alla rappresentanza da parte della autorità ucraina, deve essere nominato ai minori un tutore italiano per mere ragioni di concreto sostegno in un momento così difficile doloroso,
- si ritiene infatti che l'affiancamento di un tutore italiano con competenze legali, che conosce la lingua e il funzionamento delle istituzioni locali, sia un arricchimento e un sostegno a favore dei minori e dei loro accompagnatori ucraini, per facilitarli nella complessa organizzazione delle istituzioni italiane,
- il tutore italiano nominato dovrà:
  - 1) confrontarsi con il tutore ucraino o riferimento affettivo adulto del minore per ogni scelta significativa,
  - 2) sarà tenuto a verificare che il minore sia in condizioni abitative, sanitarie, educative decorose,
  - 3) in caso contrario dovrà attivare percorsi di sostegno posti in essere dai servizi competenti,
  - 4) dovrà riferire al Tribunale per i Minorenni di eventuali criticità,
- nonostante i gruppi di minori possano avere un tutore nominato dalla autorità ucraina - di norma il responsabile dell'istituto - in base alla normativa italiana come si è già detto verrà nominato ai minori un tutore italiano nella persona di un avvocato che si occupi preferibilmente della materia minorile,
- dal momento che il tutore ucraino deve occuparsi di un grande numero di minori (potenzialmente collocati in luoghi differenti), non conosce la lingua e le regole di funzionamento delle istituzioni italiane, essere affiancato da un tutore italiano che svolge la professione legale è un vantaggio e un sostegno, fermo restando che ogni scelta significativa nell'interesse del minore dovrà essere assunta dal tutore italiano previo confronto con il tutore ucraino,
- sarà mantenuta l'unione dei gruppi di minorenni fra loro e con i loro educatori,
- in questo modo si ottiene un maggiore controllo finalizzato ad evitare la collocazione dei minori in famiglie che abbiano mire adottive, collocazioni da evitare con ogni mezzo,
- il controllo dello Stato è condizione adeguata per garantire ai bambini ucraini adeguata protezione,
- non appena l'emergenza sarà cessata i minori ucraini tutti saranno liberi di fare rientro alla loro terra, senza possibilità di trattenerli in Italia,
- ogni scelta assunta dal TM sarà comunicata al Consolato Ucraino a Milano.

Il Presidente  
Cristina Maggia